m_pi.AOODRBA.REGISTRO
UFFICIALE.U.0011577.22-10-2026.h.08:25

IST. COMP. "N. SOLE"-SENISE
Prot. 0006569 del 29/10/2026
VII (Entrata)

Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
Direzione regionale
Piazza delle Regioni s.n.c., 85100 Potenza - Codice Ipa: m_pi

IPOTESI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO REGIONALE
CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO TRIENNIO 2027- 2029

In data 21 ottobre 2026, alle ore 11.00, presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, in sede di negoziazione decentrata a livello regionale.

TRA

la delegazione di parte pubblica

E

i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto istruzione e ricerca,

LE PARTI

VISTO l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395;
VISTA la Circolare Ministeriale della Funzione pubblica prot. 31787 del 5 aprile 1989;
VISTA la Circolare Ministeriale 24 ottobre 1991, n. 319;
VISTA la Circolare Ministeriale 21 aprile 2000, n. 130;
VISTA la Circolare 12 del 7 ottobre 2011, emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, avente per oggetto *"La formazione di livello universitario nelle pubbliche amministrazioni – permessi per diritto allo studio";*
VISTO Il DPCM 04 agosto 2023 che agli art. 7 e 14 disciplina l'offerta formativa dei percorsi di formazione iniziale, dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado per il conseguimento di 60/36/30 CFU/CFA;
VISTO l'art. 37 del CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto il 18 gennaio 2024, che delinea e demanda alla contrattazione regionale i criteri di fruizione;
VISTO il CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto il 23 dicembre 2025, ed in particolare l'art. 11 - Sezione Scuola - rubricato "Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali" che al comma 4 lettera b4) inserisce i "criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio", tra le materie oggetto di contrattazione a livello regionale;

SOTTOSCRIVONO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Destinatari e Campo di applicazione

1. Il presente contratto si applica al personale docente, educativo e ATA in servizio presso le Istituzioni Scolastiche della Basilicata.

Pec: drba@postacert.istruzione.it - e-mail: direzione-basilicata@istruzione.it -
Codice per la fatturazione elettronica:K2CT3W per la contabilità generale, C40FNK per quella ordinaria
Tel. 0971/ 449911 – C.F.:96013630767
Sito internet: www.mim.gov.it/web/basilicata

2. Beneficiario dei permessi straordinari retribuiti è:

a) il personale docente, educativo ed ATA con contratto a tempo indeterminato, compreso il personale in utilizzazione e assegnazione provvisoria, sia che presti servizio a tempo pieno sia che presti servizio a tempo parziale, in proporzione alle ore di servizio prestate;

b) il personale della scuola a tempo determinato con contratto stipulato fino al termine dell'anno scolastico o delle attività didattiche, compreso i docenti di religione cattolica; in caso di contratto a tempo determinato stipulato per un numero di ore inferiore all'orario contrattuale si ridurrà proporzionalmente il numero delle ore di permesso fruibili.

Art. 2 - Presentazione delle domande

1. Gli Uffici di Ambito Territoriale comunicheranno con apposita circolare, da inviare annualmente a tutte le istituzioni scolastiche ed educative della provincia con congruo anticipo, i termini e le modalità previste dal presente contratto nonché l'eventuale modello di domanda, necessari per usufruire dei permessi per il diritto allo studio
2. Le domande di concessione dei permessi retribuiti devono essere presentate, esclusivamente per il tramite della scuola di servizio, all' Ambito Territoriale della provincia in cui si trova la sede di servizio, entro il termine del 15 novembre di ogni anno.
3. Coloro che, alla data del 15 novembre, non hanno ancora concluso le prove selettive per l'ammissione a uno dei corsi previsti dal successivo art. 4, devono comunque produrre domanda entro il 15 novembre e saranno ammessi con riserva nelle graduatorie dei beneficiari dei permessi. La riserva deve essere sciolta, in senso positivo o negativo, entro il 31 dicembre di ogni anno.
4. In caso di capienza del contingente (3%) fissato per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio, è consentito presentare domanda oltre il 15 novembre, e non oltre il 31 dicembre per tutte le attività e/o corsi previsti dall'art. 4 del presente CIR, attivati successivamente al 15 novembre.
5. Limitatamente ai percorsi di cui al DPCM 4 agosto 2023 e ai corsi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno agli alunni disabili, qualora detti corsi fossero attivati dopo il 15 novembre, potranno essere riaperti i termini di presentazione delle domande compatibilmente col quadro normativo e solo in caso di capienza del contingente (3%) fissato per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio.

Art.3 - Formulazione delle domande e documentazione

1. La domanda, redatta in carta semplice, sottoscritta dall'interessato e corredata dalla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, deve contenere, unitamente all'esplicita richiesta di concessione dei permessi straordinari retribuiti, i seguenti dati:
    1. nome e cognome, luogo e data di nascita;
    2. tipologia del corso di studio di iscrizione con indicazione della durata temporale (dal __ al __);
    3. grado di scuola e sede di servizio per il personale docente; sede di servizio per il personale educativo; profilo professionale e sede di servizio per il personale ATA;
    4. anzianità di servizio: numero di anni di ruolo e/o di pre-ruolo riconosciuti o riconoscibili ai fini della mobilità;
    5. numero delle ore di servizio settimanali prestate;
    6. il possesso dei requisiti di precedenza di cui al successivo art. 4.

Art.4 - Modalità di concessione

Pec: drba@postacert.istruzione.it - e-mail: direzione-basilicata@istruzione.it -
Codice per la fatturazione elettronica:K2CT3W per la contabilità generale, C40FNK per quella ordinaria
Tel. 0971/ 449911 – C.F.:96013630767
Sito internet: www.mim.gov.it/web/basilicata

1. Il Dirigente dell'Ambito Territoriale ricevute le domande provvede a formulare, entro il 15 dicembre, una graduatoria dei richiedenti distinta secondo le tipologie di personale, sulla base di seguenti parametri, indicati in ordine di priorità:
   a. corsi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno ad alunni disabili (TFA, percorsi INDIRE);
   b. corsi di laurea in Scienze della Formazione Primaria per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e primaria;
   c. Percorsi abilitanti per la scuola secondaria - conseguimento dei CFU di cui al DPCM 4 agosto 2023;
   d. corsi finalizzati al conseguimento di qualsiasi titolo di studio previsto per l'accesso alla qualifica di appartenenza, qualora non posseduto;
   e. corsi finalizzati al conseguimento di un diploma di laurea triennale o specialistica/magistrale; compresi i diplomi accademici di I e II livello conseguiti presso il sistema AFAM;
   f. corsi riconosciuti dal Ministero dell'Istruzione e del Merito finalizzati al conseguimento di titoli di studio post-universitari o post accademici, purché previsti dagli statuti delle Università italiane statali o legalmente riconosciute (dottorati di ricerca, master di I e II livello, corsi di perfezionamento, corsi di specializzazione, corsi di alta formazione, ecc.), nonché corsi finalizzati al conseguimento di attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento (esempio: corsi ITS e IFTS);
   g. corsi, presso facoltà ecclesiastiche e istituti di scienze religiose abilitati dalla C.E.I., finalizzati al conseguimento della qualificazione professionale per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche;
   h. corsi di studio finalizzati al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria di 2° grado o di qualifica professionale;

2. All'interno di ciascuna tipologia di corso di cui al comma 1, a parità di condizioni, sono prioritariamente ammessi i dipendenti che non abbiano mai fruito dei permessi relativi al diritto allo studio.
3. All'interno di ciascuna tipologia di corso di cui al comma 1 e in subordine a quanto previsto dal comma 2, i permessi sono rinnovabili con priorità rispetto ad altri richiedenti, per un numero di anni pari alla durata legale del corso. Il personale fuori corso che abbia già fruito dei permessi per un numero di anni pari alla durata legale del corso non ha diritto ad usufruirne ulteriormente.
4. Nel rispetto delle priorità sopra indicate, all'interno di ciascuna categoria il personale a tempo indeterminato è data priorità rispetto a quello a tempo determinato, tenendo conto dell'anzianità di servizio dichiarata. In caso di ulteriore parità, si considera l'età anagrafica, dando la precedenza al candidato più giovane.
5. I permessi per il diritto allo studio del personale della Scuola saranno fruibili anche per i corsi erogati in modalità on-line o a distanza. In conformità a quanto previsto dall'orientamento ARAN AGF-032 del 20 giugno 2012, ai fini della fruizione e certificazione dei permessi per il diritto allo studio la frequenza di corsi erogati in modalità on-line è ammissibile solo ed esclusivamente per le attività che si svolgono in modalità on-line sincrona in orari coincidenti con le ordinarie prestazioni lavorative, dietro debita certificazione. In tal caso, la fruizione dei permessi per il diritto allo studio è subordinata alla presentazione della documentazione relativa all'iscrizione e agli esami sostenuti nonché all'attestazione della partecipazione del dipendente, che dovrà certificare l'avvenuta frequenza e collegamento con l'Ateneo/Ente in orario coincidente con l'attività lavorativa. Non possono in ogni caso essere concessi i permessi di cui al presente contratto per lezioni che si svolgono in modalità asincrona.

Pec: drba@postacert.istruzione.it - e-mail: direzione-basilicata@istruzione.it -
Codice per la fatturazione elettronica:K2CT3W per la contabilità generale, C40FNK per quella ordinaria
Tel. 0971/ 449911 – C.F.:96013630767
Sito internet: www.mim.gov.it/web/basilicata

6. Le graduatorie saranno pubblicate sul sito web e all'albo dell'Ambito Territoriale e comunicate a tutte le scuole della provincia e alle OO.SS. firmatarie del presente accordo. Avverso le predette graduatorie è possibile presentare reclamo entro 5 giorni dalla loro pubblicazione. Esaminati i reclami pervenuti ciascun Ambito procede alla pubblicazione della graduatoria definitiva e provvede a comunicare alle Istituzioni scolastiche del proprio territorio i nominativi dei beneficiari dei permessi.
7. Entro il 31 dicembre di ogni anno i provvedimenti formali di concessione dei permessi saranno predisposti dal Dirigente Scolastico della Scuola di servizio degli interessati, sulla base della graduatoria formulata dal Dirigente dell'Ambito Territoriale competente.

Art.5 - Durata dei permessi

1. I permessi per il diritto allo studio sono concessi, secondo le priorità indicate, nella misura massima di:
   - n. 150 ore: per le tipologie di corso individuate nei punti a), b), d), e) e f) dell'art. 4;
   - n. 100 ore: per le tipologie di corso individuate nei punti da g) a h) dell'articolo 4;

2. Per le tipologie di corsi individuate nel punto c) - Percorsi abilitanti per la scuola secondaria - conseguimento dei CFU di cui al DPCM 4 agosto 2023, i permessi per il diritto allo studio sono concessi nella misura massima di:
   - n. 150 ore: per il conseguimento dei 60 CFU;
   - n. 75 ore: per il conseguimento dei 30 o 36 CFU.

3. Le ore di permesso sono riferite all'anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno).
4. La fruizione dei permessi è garantita per la partecipazione alle lezioni, alle attività didattiche, tra cui il tirocinio, per sostenere gli esami e/o la tesi di laurea, anche in maniera continuativa, nei limiti della durata legale del corso di studi. Nell'ambito del numero delle ore riconosciute deve essere compreso il tempo necessario per raggiungere la sede di svolgimento dei corsi o degli esami.
5. I permessi non spettano per l'attività di studio connessa alla preparazione degli esami finali e della tesi di laurea.
6. Per ogni giorno di permesso verrà conteggiato un numero di ore pari all'effettivo orario di servizio non prestato.
7. Il personale beneficiario deve, con anticipo, comunicare al dirigente scolastico della sede di servizio il calendario di utilizzazione dei permessi specificando la durata degli impegni di frequenza.
8. Le parti si riservano di valutare, dopo l'attivazione dei percorsi abilitanti e di specializzazione sul sostegno, l'eventuale riapertura dei termini, la fattibilità di eventuali rimodulazioni delle ore di permesso allo studio da assegnare, sulla base del contingente residuo e delle domande pervenute.
9. In caso di riapertura dei termini durante l'anno solare per ulteriori attivazioni dei percorsi abilitanti e di specializzazione sul sostegno, le ore di permesso assegnate, nei limiti del contingente residuo, sono rimodulate in proporzione ai mesi residui fino alla conclusione dell'anno solare. La frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata mese intero.

Art.6 - Determinazione del contingente

1. Il numero dei beneficiari dei permessi straordinari retribuiti non può superare, complessivamente, il tre per cento (3%) della dotazione organica complessiva a livello provinciale, con arrotondamento all'unità superiore, tenendo conto anche delle richieste di parziale fruizione.

Pec: drba@postacert.istruzione.it - e-mail: direzione-basilicata@istruzione.it -
Codice per la fatturazione elettronica:K2CT3W per la contabilità generale, C40FNK per quella ordinaria
Tel. 0971/ 449911 – C.F.:96013630767
Sito internet: www.mim.gov.it/web/basilicata

2. Ai fini della individuazione del contingente va considerata la dotazione organica complessiva provinciale, adeguata alla situazione di fatto.
3. Il Dirigente di ciascun Ambito Territoriale, entro il mese di ottobre, pubblica il provvedimento con il quale viene determinato il numero complessivo dei permessi da concedere per l'anno solare successivo.
4. È ammessa la compensazione tra i gradi di istruzione per il personale docente e, analogamente, tra i profili professionali per il personale ATA. In caso di necessità si potrà procedere a compensazione tra i diversi ruoli del personale della Scuola nella provincia e anche a compensazione regionale. L'USR curerà l'informazione alle OO.SS. regionali.

Art.7 - Dichiarazioni sostitutive

1. La dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, relativa all'iscrizione e frequenza dei corsi e agli esami intermedi e finali sostenuti (indipendentemente dall'esito degli stessi) deve essere presentata al proprio Dirigente Scolastico subito dopo la fruizione del permesso e comunque entro i successivi sette giorni.
2. La mancata produzione delle dichiarazioni sostitutive nei tempi prescritti comporterà la trasformazione dei permessi già concessi in aspettativa senza assegni, con relativo recupero delle somme corrisposte, previa comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni.

Art.8 – Sostituzione

1. In merito alle modalità di sostituzione del personale beneficiario dei permessi per il diritto allo studio si richiamano le disposizioni contenute nella circolare del ministro per la funzione pubblica C.M. 5 aprile 1989, prot. n. 31787, secondo la quale vanno previste misure di carattere organizzativo "necessarie a sopperire al temporaneo minor apporto operativo e funzionale dei dipendenti ammessi al beneficio e quindi tali da evitare il ricorso ad assunzione di personale supplente temporaneo". Ne consegue che, in coerenza con le suddette indicazioni, trovano applicazione le disposizioni attualmente vigenti in tema di sostituzione di personale della scuola.

Art.9 – Garanzie per gli aventi titolo

1. Ai sensi del comma 4 dell'art. 3 del D.P.R. 395/1988 il personale ha diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi.
2. Poiché la concessione dei permessi avviene dopo che le scuole hanno deliberato l'organizzazione interna, può essere previsto il riadattamento della stessa nelle situazioni in cui tale organizzazione non permetterebbe di usufruire in modo compiuto dei permessi spettanti.
3. Il personale cui sono stati concessi i permessi in altra provincia o regione conserva titolo alla fruizione della quota residua degli stessi per il periodo 1° settembre – 31 dicembre. Tale personale non grava sul contingente della nuova provincia di assegnazione.
4. Le ore del diritto allo studio che sono state concesse alle singole unità di personale scolastico sono fruibili per tutto l'anno solare, anche nel caso in cui intervenga, a qualunque titolo, una variazione del proprio stato giuridico.

Art.10 – Durata del Contratto - Interpretazione autentica - Validità ed efficacia

Pec: drba@postacert.istruzione.it - e-mail: direzione-basilicata@istruzione.it -
Codice per la fatturazione elettronica:K2CT3W per la contabilità generale, C40FNK per quella ordinaria
Tel. 0971/ 449911 – C.F.:96013630767
Sito internet: www.mim.gov.it/web/basilicata

1. Il presente contratto ha validità triennale dall'01/01/2027 al 31/12/2029, ovvero sino alla stipula del successivo contratto, fatte salve eventuali modifiche conseguenti a nuove disposizioni legislative o contrattuali nazionali o ritenute utili dalle parti sottoscriventi.
2. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti che lo hanno sottoscritto, entro 10 giorni dalla richiesta di uno dei firmatari, si incontrano per definire consensualmente l'interpretazione della clausola controversa.
3. L'accordo raggiunto sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della validità dall'accordo. Di tale ulteriore accordo sarà data informazione a tutte le istituzioni scolastiche.
4. La presente ipotesi di contratto acquista efficacia con la definitiva sottoscrizione a seguito dei controlli previsti dalla normativa vigente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per la Delegazione di parte pubblica

F.to Anna dell'AQUILA

F.to Claudia DATENA

F.to Luigi BOTTE

Per le O.O. S.S.

CISL FSUR Approva per chiamata nominale

F.to FLC CGIL

FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA Approva per chiamata nominale

SNALS CONFSAL Approva per chiamata nominale

FEDERAZIONE GILDA UNAMS Approva per chiamata nominale

ANIEF Approva per chiamata nominale

L'originale sottoscritto in forma autografa è conservato presso il Ministero dell'istruzione e del merito – Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata

IL DIRETTORE GENERALE
Anna dell'Aquila
Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

ANNA
DELL'AQUILA
MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE
E DEL MERITO
21.10.2026
15:36:16
GMT+02:00

Pec: drba@postacert.istruzione.it - e-mail: direzione-basilicata@istruzione.it -
Codice per la fatturazione elettronica:K2CT3W per la contabilità generale, C40FNK per quella ordinaria
Tel. 0971/ 449911 – C.F.:96013630767
Sito internet: www.mim.gov.it/web/basilicata